

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 84-A

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **PINZA**)

SULLA

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

**PALERMO**

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 479 DEL CODICE PENALE (FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 479 DEL CODICE PENALE (FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 479 DEL CODICE PENALE (FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 323 DEL CODICE PENALE (ABUSO D'UFFICIO); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 323 DEL CODICE PENALE (ABUSO D'UFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**MARTELLI**)

*il 31 luglio 1992*

---

*Presentata alla Presidenza il 4 novembre 1992*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tramite la Procura Generale di Trento e, in prosieguo di tempo, tramite il Ministero di Grazia e Giustizia, è pervenuta alla Camera dei Deputati richiesta da parte della Procura della Repubblica di Trento di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Carlo Palermo, per i reati previsti dagli articoli 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 323 (abuso di ufficio) del codice penale.

Il procedimento originava da una circostanziata denuncia effettuata in data 6 novembre 1991 dal signor Pugliese Massimo, già ufficiale superiore dei Carabinieri, il quale evidenziava come il dottor Carlo Palermo, allora giudice istruttore presso il tribunale di Trento, avesse emesso, nell'ambito di una inchiesta (ampiamente pubblicizzata) in tema di traffico di armi, provvedimenti di varia natura (emissione di mandati di cattura e di ordinanze di rinvio a giudizio) o formato atti processuali non veridici (redazione di un verbale di interrogatorio in modo incompleto), commettendo (ovviamente ad avviso dell'esponente) i reati in precedenza menzionati.

L'autorizzazione a procedere contro il deputato Carlo Palermo veniva pertanto richiesta per i seguenti reati:

a) reato previsto e punito dall'articolo 479 del codice penale per avere, formando i mandati di cattura nei confronti di Gamba Renato (n. 186/82 m.c.) ed Oberhofer Herbert (n. 197/82 m.c.), nell'esercizio delle sue funzioni di giudice istruttore del Tribunale di Trento, attestato falsamente che erano « risultate effettuate in Italia dal 1966 ad oggi da parte di Arsan acquisti, in connessione di inverso traffico internazionale di stupefacenti, di ingentissime partite di armi da guerra presso ditte italiane, illecitamente

trattate nell'acquisto, nel rilascio delle autorizzazioni con prestanomi, nel trasporto in Italia, nelle esportazioni in paesi medio-orientali, nelle operazioni di pagamento ». In Trento il 2 dicembre 1982 ed il 14 dicembre 1982.

b) reato previsto e punito dall'articolo 479 del codice penale per avere, formando il mandato di cattura (n. 23/83) nei confronti di Pugliese Massimo + 4, nell'esercizio delle funzioni di giudice istruttore del Tribunale di Trento, attestato falsamente « che dagli accertamenti eseguiti ed in particolare dalla documentazione sequestrata e da dichiarazioni degli imputati tali circostanze non solo sono risultate confermate ma è anche emerso che le stesse armi erano di fatto disponibili in capo all'organizzazione » e « che dalla documentazione sequestrata agli imputati Partel, Bertoncini, Galileos, Giovannelli, Pugliese nonché dagli interrogatori effettuati agli imputati è emerso che essi effettivamente hanno svolto attività diretta di partecipazione a trattative e talora contratti di forniture di armi da guerra leggere, pesanti, atomiche, nucleari e di ogni tipo, con previsione di compensi, tra l'altro presumibilmente da ricevere all'estero » e che « tutt'e cinque gli imputati sono risultati aver operato in collegamento vario tra loro ». In Trento, il 18 aprile 1983.

c) reato previsto e punito dall'articolo 479 del codice penale per avere, redigendo il verbale di interrogatorio reso da Partel Glauco, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, omesso di verbalizzare delle dichiarazioni rese dal suddetto ed aventi ad oggetto l'estraneità del Pugliese ai fatti contestati. In Trento, il 14 aprile 1983.

d) reato previsto e punito dall'articolo 323 del codice penale perché, nella

qualità di cui sopra, abusava del suo ufficio, emettendo due mandati di cattura, nei confronti di Gamba Renato ed Oberhofer Herbert senza che sussistessero sufficienti inizi di colpevolezza, al fine di procurare loro il danno di una ingiusta detenzione. Trento, il 2 dicembre 1982 ed il 14 dicembre 1982.

e) reato previsto e punito dall'articolo 323 del codice penale perché, nella qualità di cui sopra, abusava del suo ufficio, pronunciando ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti di Alberti Giuseppe + altre 26 persone, pur consapevole dell'insussistenza di sufficienti prove a carico degli imputati.

La Giunta, dopo aver sentito il deputato Carlo Palermo, ha ritenuto di proporre alla Camera dei Deputati la concessione dell'autorizzazione a procedere.

In effetti, a prescindere dalla notevole complessità della vicenda processuale evocata, tra l'altro già ampiamente nota per il clamore che essa sollevò, va in ogni caso escluso che nella fattispecie sia ravvisabile il benché minimo attecchia-

mento persecutorio da parte della Procura della Repubblica inquirente.

La medesima infatti si è limitata, una volta affermata la sua competenza territoriale da parte della Procura generale presso la Corte di Cassazione, a prendere visione della denuncia presentata dal signor Pugliese Massimo e, in pratica, a trasmettere gli atti alla Camera dei Deputati al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere al compimento di atti istruttori successivi.

Non sussiste quindi elemento alcuno che possa indurre a rigettare la richiesta di autorizzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, mentre neppure può ipotizzarsi il ricorrere di ipotesi di insindacabilità del comportamento ai sensi del primo comma dell'articolo 68 dal momento che il procedimento si riferisce ad una attività giudiziaria del denunciato, in nessun modo ricollegabile ad una attività parlamentare iniziata poco meno di dieci anni dopo i fatti ai quali la denuncia si riferisce.

Roberto PINZA, *Relatore*.